

COMMISSIONE XI  
AGRICOLTURA E FORESTE

30.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

PAG.	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori MANCINO ed altri; COMASTRI ed altri: Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo ( <i>Approvate in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ) (2765);	TRAPPOLI ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati, destinati al consumo (724);
	SATANASSI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, n. 568, concernente la disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1390);

## IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

	PAG.		PAG.
RABINO ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (2208)	3	MARTINO GUIDO . . . . .	4
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 8, 26	MORA GIAMPAOLO . . . . .	16, 17
MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i> . . . . .	10, 11, 12, 16 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26	NEBBIA GIORGIO . . . . .	5, 16, 19, 23, 25
BAMBI MORENO . . . . .	4	RABINO GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	9, 19, 24
BINELLI GIAN CARLO . . . . .	10, 16	RINALDI LUIGI . . . . .	6
BONCOMPAGNI LIVIO . . . . .	6, 25	RUBINACCI GIUSEPPE . . . . .	3, 7, 10, 11, 16, 18, 19
BRUNI FRANCESCO GIUSEPPE . . . . .	11, 16	SATANASSI ANGELO . . . . .	8, 18
		ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	11, 17, 18 19, 20, 24, 25

**La seduta comincia alle 9,15.**

LIVIO BONCOMPAGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio delle proposte di legge: senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri: Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (Approvate in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2765); e d'iniziativa dei deputati Trappoli ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati, destinati al consumo (724); Satanassi ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, n. 568, concernente la disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1390); Rabino ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (2208).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri: « Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo », già approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 21 marzo 1985; e dei

deputati Trappoli ed altri: « Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati, destinati al consumo »; Satanassi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, n. 568, concernente la disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo »; Rabino ed altri: « Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 30 maggio 1985, di esprimere il seguente parere: « Parere favorevole, a condizione che sia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 16 e con l'osservazione che l'ultimo comma dell'articolo 2, inerente agli esami di laboratorio, investe materia che potrebbe trovare definizione nell'ambito della normativa regionale ».

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali della proposta di legge numero 2765, scelta come testo-base.

GIUSEPPE RUBINACCI. Dall'evoluzione di questo tipo di coltivazione è derivata la necessità di modificare la legge n. 568 del 1970, per meglio regolamentare la materia secondo i nuovi usi che si sono affermati nel mercato.

Nel corso della riunione informale tra i rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, si è raggiunto un accordo — credo — su quasi tutti gli articoli del provvedimento, tranne che sulla prima parte dell'articolo 3, che rimane l'oggetto del contendere e che pertanto non può essere esaminata superficialmente durante questa seduta.

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione e sugli articoli 820 ed 821 del codice civile per ri-

cordare come non sia possibile legiferare derogando ai principi costituzionali ed a quelli del diritto positivo. Pertanto, la Commissione non può non salvaguardare, nel corso di questa discussione, il diritto di proprietà. E siccome nelle stesse proposte di legge d'iniziativa comunista e socialista tale diritto fondamentale viene riconosciuto e tutelato, non si capisce perché si voglia ora modificare, all'articolo 3 la dizione: « La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti ».

D'altra parte, mi fa specie il fatto che la I Commissione affari costituzionali, pur avendo « messo a fuoco » la problematica relativa all'articolo 5, non si sia accorta, tuttavia, della grave omissione, all'articolo 3, che viola — a mio avviso — sia la Carta costituzionale, sia il diritto positivo.

Se, dunque, riuscissimo a porre fine a questo *handicap* del provvedimento, potremmo approvare in breve tempo la proposta di legge e consentire quindi al Senato di esaminare ed approvare a sua volta le modifiche da noi apportate.

GUIDO MARTINO. È ovvio che, in un paese di diritto qual è il nostro, può accadere che l'uso e la tradizione finiscano per diventare, col tempo, quasi dei diritti acquisiti (come accade, ad esempio, per taluni beni immobili, che, se usati per lunga pezza di tempo da persona diversa dal loro proprietario, finiscono per diventare, trascorso un certo lasso di tempo, di proprietà di chi li abbia usati).

Ora, il problema che deriva dalla stesura dell'articolo 3 della proposta di legge approvata dal Senato è che colui che raccoglie funghi, mirtilli, o addirittura tartufi in terreni non di sua proprietà, indubbiamente commette un furto, anche se, a mio avviso, può essere assolto, per aver agito putativamente nell'esercizio di un suo diritto, allorquando la proprietà di quei terreni non sia esplicitamente dichiarata.

Pertanto, sarebbe opportuno che alle parole: « La raccolta dei tartufi è libera » si aggiungesse una dizione del seguente

tenore: « se non è chiaramente espresso l'interesse del proprietario alla riserva del prodotto del suolo di sua proprietà ».

Dunque non si può superare il dettato costituzionale né le norme del codice civile che, all'articolo 820, secondo comma, stabiliscono « finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa ». Non bisogna dimenticare, infatti, che costituisce un elemento del furto la chiara consapevolezza, in chi agisce, di asportare qualcosa appartenente ad altri.

Inoltre, interpretazioni divergenti ci esporrebbero a ricorsi da parte del proprietario del fondo.

MORENO BAMBI. A nome del gruppo democratico cristiano desidero esprimere una posizione precisa in materia.

Sono perfettamente d'accordo con il collega Martino il quale ha precisato che taluni aspetti della questione investono la sfera della proprietà privata, intaccando i principi generali sanciti dalla Costituzione e dal codice civile.

La raccolta dei tartufi, infatti, è cosa diversa da quella dei funghi, dei mirtilli e delle castagne per i quali vigono specifici usi e consuetudini locali per cui tali frutti sono del raccoglitore o del ricercatore finché il proprietario del fondo non rivendichi un interesse particolare sul prodotto. A questo proposito desidero sottolineare la codificazione di talune norme consuetudinarie da parte delle camere di commercio di alcune regioni.

Oggi, l'interesse economico di questo tubero, per il proprietario del fondo, è cresciuto per cui si deve regolamentare la materia sempre, però, nel rispetto del dettato costituzionale.

ANGELO SATANASSI. Qui si ritorna al medioevo!

MORENO BAMBI. No, non si torna indietro, si tratta di disciplinare un diritto e, per far ciò, occorre verificare solamente se il proprietario del fondo abbia o no un interesse alla raccolta di tali frutti: è chiaro che se non l'avesse la raccolta è libera; qualora invece il proprietario del

terreno recintasse o tabellasse il fondo, vietandone la raccolta, non si può far nulla.

Per i funghi è stata trovata un'ottima soluzione, per cui mi domando per quale ragione, in questo campo, si debba forzare la norma del diritto positivo. Oltretutto non credo sia opportuno avventurarsi in tale direzione perché la tutela del diritto di proprietà è riconosciuta e garantita dalla Costituzione.

Ritengo, quindi, che l'emendamento preannunciato dal relatore all'articolo 3 risponda all'esigenza rappresentata di considerare libera la raccolta dei tartufi, regolamentando però quella in proprio o consorziata allorché il proprietario del fondo vi abbia interesse.

GIORGIO NEBBIA. Desidero fare una precisazione. L'onorevole Rubinacci, citando l'incontro di ieri sera, ha parlato di un accordo: in realtà, proprio il carattere informale della riunione non ha consentito l'esplicitazione di un giudizio sui singoli punti che, invece, è doverosa in questa sede.

Le proposte di legge in esame vedono contrapporsi, come sempre, due ordini di interessi: quello dei raccoglitori di tartufi e quello — più generale — di coloro che auspicano la salvaguardia della natura e la tutela dell'ambiente e del patrimonio tartufigeno. Tale principio si ritrova nell'articolo 6, primo comma, che recita: « le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico », dal momento che questi frutti costituiscono un patrimonio delicato ed una risorsa rinnovabile nella misura in cui vengono asportati con determinate precauzioni.

Tuttavia, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 2, primo comma.

Se si compie un'analisi parallela del tipo di generi e di specie di tartufi elencati nella legge n. 568 del 1970, nella proposta di legge n. 2765, approvata dal Senato della Repubblica, e nelle tre proposte di legge ad essa abbinate, è possibile osservare talune differenze, rappresentate

in particolare dall'aumento, nel testo della proposta di legge n. 2765, del tipo di generi e di specie che possono essere raccolti e commercializzati: il che da un lato solleva il problema dell'aumento dei tipi di tartufi in commercio e, quindi, di una maggiore permissività nel testo della proposta di legge approvata dal Senato della Repubblica e, dall'altro, merita un approfondimento per un puro motivo di organizzazione dei nomi (vi sono, infatti, diversità nella denominazione tra le varie proposte di legge presentate).

Dunque, il testo in discussione è, per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 2, insoddisfacente.

Altrettanto insoddisfacente è, a mio avviso, il sesto comma dell'articolo 5, in cui, alla lettera d), è posto il divieto della ricerca e della raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, « salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali ».

Mi rendo conto che possono esservi delle usanze particolari, ma non posso non ricordare come un eccessivo ampliamento dei tempi di ricerca e di raccolta nell'arco della giornata comporti una pericolosa diminuzione di questo delicato patrimonio del sottobosco, che deve essere raccolto soltanto in quantità limitata.

La mancanza di un limite alla raccolta dei tartufi, e negli spazi pubblici e in quelli privati, per ogni ettaro di terreno può indurre i raccoglitori ad eccessi nella loro attività, per fini meramente speculative.

Pure insoddisfacente è il testo del secondo comma dell'articolo 11, che così suona: « L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate; o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili ».

Ritengo che il testo di tale comma debba essere meglio formulato, tenendo presente che vi è tutta una legislazione, nazionale e comunitaria, sul grado di nocività dei prodotti alimentari.

Infine proporrei — ma non vorrei che a qualcuno sembrasse leziosaggine — di sostituire, alla fine del primo comma dell'articolo 11, le parole: « gradi centigradi » con le parole: « gradi Celsius », per uniformità alla legislazione comunitaria.

Desidero concludere questo mio intervento sottolineando come il testo in discussione sia caratterizzato dalla troppa permissività e dalla mancanza di una regolamentazione sufficiente della raccolta e del commercio dei tartufi. Ciò indubbiamente non aiuta quei raccoglitori i quali intendono operare sui terreni marginali nel rispetto della conservazione di un patrimonio che è scarsamente rinnovabile; favorisce, invece, la raccolta speculativa e su larga scala nelle zone economicamente più ricche.

LUGI RINALDI. Signor presidente, onorevoli colleghi! Per quanto concerne l'articolo 3 della proposta di legge in discussione, ritengo che si debba precisare il significato della dizione: « La raccolta dei tartufi è libera », nel senso di indicare i limiti, anche per non obbligare il proprietario di un terreno che produca tartufi a recingerlo od a porvi la tabellazione. Sarebbe, infatti, veramente assurdo se in un pescheto potessero entrare i raccoglitori di tartufi asserendo semplicemente che la raccolta dei tartufi è libera e che quel terreno non è recintato né tabellato.

Pertanto, sarebbe opportuno tornare alla vecchia dizione: « La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti ».

Non so dire se sia sufficiente — anche se può significare già qualcosa — richiamarsi agli usi ed alle consuetudini locali, sempre che tali usi e consuetudini risultino da raccolte scritte, come quelle esistenti presso le camere di commercio; altrimenti, la normativa in discussione sarebbe in netto contrasto con gli articoli 820 ed 821 del codice civile.

Certamente, quella della raccolta dei tartufi sta diventando un'attività produttiva importante.

Conosco il paese di Acqualagna, in cui sono state impiantate tartufaie sperimentale ed in cui l'utilizzazione a scopo produttivo di terreni, anche marginali, sta diventando un'attività molto rilevante.

Dunque, come legislatori dobbiamo cercare di facilitare investimenti e prospettive per la migliore utilizzazione possibile dei terreni — il più delle volte marginali — per la produzione dei tartufi. Ma se non poniamo dei limiti ben precisi al principio secondo cui la raccolta dei tartufi è libera, nessun imprenditore si avventurerà più in una sperimentazione costosa senza sapere come difendersi da un « esercito » di raccoglitori pronti ad invadere i suoi terreni in virtù di un principio di libera raccolta stabilito dalla legge.

Esiste un risvolto psicologico che va considerato, per cui anche sotto questo aspetto ritengo che la raccolta e la ricerca debbano essere disciplinate.

Il provvedimento in esame risponde sostanzialmente bene alle esigenze prospettate (anche se sarà opportuna una regolamentazione a livello regionale), tuttavia ritengo necessario precisare il punto in discussione, altrimenti si corre il rischio di dare l'impressione sbagliata nel senso cioè che chi si impegna in un'attività nuova e difficile qual è questa, riceve una tutela minore rispetto al passato.

Credo, quindi, sufficiente specificare che la raccolta è libera nei boschi e nei terreni incolti, mentre il richiamo agli usi ed alle consuetudini locali — sempre che siano scritte — può essere utile per evidenziare lo scopo che il provvedimento si prefigge: favorire l'espansione di una attività produttiva che sta divenendo sempre più importante.

LIVIO BONCOMPAGNI. Sono stupefatto e meravigliato perché solo ora vengono avanzate questioni di principio o di ordine costituzionale sulle quali, per altro, non mi addentrerò dal momento che non sono un esperto del diritto. Credo, comunque, che un chiarimento sia insito nel provvedimento là dove si prevede il fondo chiuso per la raccolta e l'utilizzo dei prodotti cosiddetti spontanei.

Ripeto, sono stupefatto e meravigliato perché credevo che, arrivati al punto in cui siamo, la discussione fosse snella, rapida e non si frappenessero questioni che coinvolgono lo stesso spirito delle proposte di legge.

L'intendimento delle diverse proposte di legge, in parte recepito nel testo unificato approvato dalla IX Commissione del Senato, era di regolamentare la raccolta del tubero spontaneo a fronte di un calo di produzione causato da cattivi metodi di estrazione, quali la mancata copertura delle buche o la ricerca notturna che, impedendo la sporizzazione, impoverisce il micelio; di disciplinare la commercializzazione dei tartufi per evitare frodi dovute all'eccessiva diversità di prezzo tra qualità differenti del prodotto — come avviene ad esempio tra il *tuber magnatum Pico* ed il *tuber melanosporum Vitt.*; ed inoltre di incentivare le coltivazioni di tali prodotti su terreni marginali ed impervi per i quali il reddito è pressoché nullo.

Questa era la volontà dei proponenti sulla quale si inseriscono ora — ripeto — questioni di carattere costituzionale che nulla hanno a che vedere con la necessità di legiferare in materia.

Oggi si propone di tabellare i fondi: secondo me, si tratta di una misura che non solo fa aumentare la speculazione, dal momento che il proprietario del terreno offrirà la possibilità di raccogliere tartufi in cambio del pagamento di « tangenti », ma elimina anche la potenzialità, propria di questi prodotti, di creare redditi aggiuntivi ai terreni poveri, alla cosiddetta « agricoltura dell'osso » praticata in montagna.

Credo che non stiamo procedendo nel senso da noi prescelto e che, invece, stiamo addentrandoci in problematiche le quali addirittura aggravano la situazione.

GIUSEPPE RUBINACCI. Mi dispiace di dovere contraddire il collega Boncompagni, ma non è questione di meravigliarsi o meno. Ci si può meravigliare per un'interpretazione, non già per l'esistenza di un precetto costituzionale e per una nor-

ma di diritto positivo ben chiari circa il diritto di proprietà.

Non sono un raccoglitore di tartufi, ma per quel che so come cittadino che vive in una zona in cui si raccolgono tartufi (in particolare, nei territori di Acqualagna e di Sant'Angelo in Vado) posso affermare che il tartufo cresce presso qualsiasi pianta. Dunque, se il proprietario di un terreno non sa che esso produce tartufi e, invece, un estraneo lo sa, basta che quest'ultimo, con un cane e con una piccola vanga, entri in quel terreno e che al proprietario di esso risponda di andare in cerca di tartufi...

ANGELO SATANASSI. Ma è sempre stato così!

GIUSEPPE RUBINACCI. E invece così non deve essere!

ANGELO SATANASSI. È una conquista della Rivoluzione francese.

GIUSEPPE RUBINACCI. Se lei si recasse dalle mie parti — dove per altro vi è un'alta percentuale di comunisti — ed entrasse in un fondo per cercare tartufi, il proprietario di quel fondo, anche se iscritto al partito comunista, le intimerebbe, in dialetto: « Se non t'va via, tiro fora 'l schiopp! ».

Non bisogna dimenticare che nel territorio compreso tra Acqualagna, Sant'Angelo in Vado, Urbania e Piandimeleto vi sono ben 8 mila ricercatori di tartufi e che altri 4 mila sono in attesa dell'autorizzazione a tale tipo di ricerca. Proviamo, dunque, ad immaginare che cosa accadrebbe in quel territorio se la ricerca dei tartufi fosse dichiarata libera, senza alcuna limitazione. Si avrebbe certamente la distruzione — non già la protezione — delle coltivazioni in atto.

Dunque, salvaguardare il diritto di proprietà nell'ambito della normativa sulla raccolta e commercializzazione dei tartufi significa non solo difendere una forma di reddito dei terreni agricoli marginali ma anche tutelare l'assetto climatico ed idrogeologico di intere regioni.

Certo, onorevole Boncompagni, resta la questione dell'utilizzazione di un terreno

che produca tartufi, il cui proprietario niente voglia fare per sfruttarne personalmente la produzione. Tuttavia, egli può sempre apporre dei cartelli al suo fondo e venderne i prodotti a chi voglia.

LIVIO BONCOMPAGNI. Lo si può evitare.

GIUSEPPE RUBINACCI. Non lo si può evitare, perché se quel proprietario appone dei cartelli gli estranei non possono entrare, a meno che il proprietario non decida di chiedere loro una somma in denaro, come corrispettivo dell'autorizzazione alla raccolta dei tartufi sul fondo di sua proprietà.

Il problema fondamentale è quello di dare la certezza del diritto. Perciò suggerirei di usare, all'articolo 3, la seguente dizione: « La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei territori incolti. Tutti coloro che hanno diritti reali di godimento sul fondo, o che vi conducono tartufaie coltivate o controllate, per qualunque specie di tartufo, hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti purché appongano apposite tabelle ».

ANGELO SATANASSI. Dobbiamo evitare che sorgano equivoci.

Noi comunisti siamo per la tutela della proprietà contadina e non abbiamo bisogno di dimostrarlo in occasione della discussione di questo provvedimento, perché là dove applichiamo tale tutela abbiamo una forza elettorale autorevole (come in Emilia-Romagna, in Toscana ed in Umbria).

GIUSEPPE RUBINACCI. L'ho ricordato anch'io.

ANGELO SATANASSI. Come si tutela la proprietà contadina?

Se il titolare di un fondo intende riservarsi il diritto su tutto quanto si trova nel perimetro del fondo stesso (compresi, dunque, i prodotti del sottobosco) non deve fare altro che innalzare una recinzione fino a circa due metri dal suolo, con cartelli di divieto di accesso.

Ora, noi comunisti proponiamo di stabilire che la raccolta dei tartufi sia libera, tranne che nei terreni recintati, l'accesso ai quali sia vietato agli estranei.

Se, invece, il proprietario di un fondo intende tutelare una tartufaia controllata o migliorata, deve apporre delle tabelle lungo il perimetro di essa.

Del resto, la stessa Commissione affari costituzionali nell'esaminare l'articolo 3 della proposta di legge n. 2765 non ha sollevato obiezioni sul merito di esso perché ha ritenuto che il diritto di proprietà sia salvaguardato anche senza l'introduzione di varianti a norme già consolidate.

Quindi, la raccolta dei tartufi è libera e tutti coloro che conducano tartufaie coltivate o controllate hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti purché appongano apposite tabelle.

Per quanto riguarda il divieto di accesso in un fondo è prevista la recinzione dello stesso da parte del proprietario per sottolineare la sua piena disponibilità.

Questo è il contenuto dell'articolo 3, ma credo sia opportuno, prima di affrontare un tema che altera la materia del contendere, rinviarlo alla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Desidero invitare i membri della Commissione alla ricerca di un accordo, ricordando che — a mio avviso — la raccolta dei tartufi può essere considerata uno sport che confina con la speculazione la quale, purtroppo, sta avendo il sopravvento.

Da sempre la raccolta di questo frutto spontaneo della natura è stata libera, anche se è indubbio che, paragonata a quella dei funghi, risulta più pericolosa. Infatti, mentre la raccolta dei funghi non altera il terreno, quella dei tartufi — specie se effettuata con i cani — può costituire turbativa per i terreni coltivati o per le produzioni intensive, come per esempio avviene in alcune zone del Piemonte e della Lombardia dove ci sono frutteti altamente specializzati il cui sottobosco è carico di tartufi.

Sarei dell'avviso, quindi, di ritornare al testo originario per il quale la ricerca



è libera, prevedendo però per i proprietari di tartufaie specializzate, o per coloro che desiderino salvaguardare le coltivazioni, la possibilità di recinzione o di palinamento del fondo.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Desidero ringraziare i partecipanti alla riunione di ieri per il lavoro compiuto che ha permesso l'esame dell'articolato e la presentazione di nuovi emendamenti, nello sforzo di contemperare le esigenze rappresentate nel corso della discussione sulle linee generali. Mi sembra (lo dico onestamente, anche sottolineando la saggezza del presidente che ha proposto di ritornare al testo originario del Senato) che non possiamo smentire noi stessi per quanto detto nella relazione iniziale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GUIDO MARTINO

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Pensavo che l'emendamento 3. 1 avrebbe potuto essere accettato da tutti i contendenti (ieri sera abbiamo compiuto uno sforzo anche con i funzionari della Camera pervenendo alla stesura di un testo), ma dalla discussione è emerso che in tutti i gruppi, anche in quelli di maggioranza, vi sono contrasti. Intendevamo chiarire il concetto in base al quale il proprietario del fondo può riservarsi la raccolta dei tartufi con un semplice palinamento, ma siccome gran parte della Commissione non è consenziente, mi riservo di ritirare l'emendamento 3. 1 e propongo di approvare il testo originario con qualche piccola modifica.

Il collega Rubinacci ha detto di ritornare al testo della legge n. 568 del 1970, secondo cui la raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti. Penso che parlare di boschi naturali sia un po' superato, perché di naturale c'è molto poco sul territorio nazionale. Inoltre, diverse regioni italiane ci hanno prospettato l'esigenza di lasciare libera la raccolta dei tartufi. Provengo da una regio-

ne, il Piemonte, dove la raccolta dei tartufi, se non fosse libera o soltanto consentita nei boschi naturali e nei terreni incolti, verrebbe praticamente annullata. Lo dico con cognizione di causa, perché in Piemonte la raccolta dei tartufi per il 90 per cento è fatta su terreni anche non incolti e in zone non boschive. È evidente che il raccoglitore non deve danneggiare il fondo perché, in caso contrario, il proprietario si vedrebbe costretto non dico a recintare il terreno, ma a porre dei cartelli. Quindi, come ho già detto, penso che la cosa migliore sia di ritornare al testo del Senato cercando di limarlo in qualche punto e di tutelare anche il diritto di proprietà.

Mi sembra doveroso sottolineare anche un altro aspetto. Nel secondo comma dell'articolo 3 si dice: « Tutti coloro che hanno diritti reali di godimento sul fondo e che vi conducano tartufaie coltivate o controllate... ». È giusto prevedere le tartufaie coltivate, ma anche quelle controllate, perché il proprietario di un fondo, quando sa che sul suo terreno ci sono i tartufi (potrebbe essere inteso terreno coltivato in base al terzo comma che prevede l'impianto di tartufaie, e quindi un miglioramento del fondo), automaticamente lo può vincolare con semplici tabelle. Non parlo di recinzione, perché faremmo sostenere delle spese non indifferenti al proprietario del fondo, e su questo non sono d'accordo, ma un semplice tabellamento penso che sia la cosa migliore. Per tartufaie controllate per qualsiasi specie di tartufi, intendo quel terreno in cui l'azione dell'uomo non modifica lo stato di produzione del tartufo. Ritengo che questo possa rimanere invariato. Modificare invece il primo comma dell'articolo 3, in base al quale la raccolta dei tartufi è libera, mi sembra andare un po' controcorrente e non essere aggiornati rispetto ai tempi ed alle situazioni che esistono sul territorio nazionale. Ho fatto riferimento alla situazione della regione Piemonte, ma penso che in altre zone d'Italia sia la stessa cosa.

In conclusione, poiché il provvedimento è urgente e vi sono aspettative non

solo da parte dei raccoglitori di tartufi, ma anche della commercializzazione e dei proprietari dei fondi, propongo di esaminare gli articoli che non sono oggetto di contestazioni, accantonando l'articolo 3, per riprenderlo (è questo il mio augurio) nell'arco della mattinata. Stiamo discutendo questo provvedimento da alcuni mesi e il Senato ha recepito gran parte del contenuto delle proposte di legge presentate dai gruppi parlamentari anche della Camera, per cui ritengo che si debba arrivare ad una conclusione.

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, sulla proposta avanzata dal relatore possono parlare un oratore contro ed uno a favore.

**GIUSEPPE RUBINACCI.** Parlo contro, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, perché la proposta del relatore mi giunge un po' azzardata. Si deve smetterla di sostenere che non c'è tempo. Nelle Commissioni e in aula si legifera adducendo sempre motivi di urgenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un decreto o no, con la conseguenza che si sono prodotte mostruosità legislative. Il collega Rosini, che fa parte anche lui della Commissione finanze, sa che legiferiamo quasi sempre sotto la spinta dell'urgenza, e così sono venute fuori mostruosità in termini giuridici, comprese le leggi Visentini e sulle liquidazioni. Quest'ultima sarà modificata dal Senato, per cui ricominceremo tutto daccapo. Non è possibile andare avanti in questo modo. Onorevole Rabino, il legislatore deve garantire la certezza del diritto. Non possiamo ovviare a questo principio fondamentale, perché diversamente annulleremmo l'esistenza dello Stato.

Allora propongo alla Commissione (il presidente Campagnoli si è espresso in questi stessi termini) di sospendere la discussione e di chiedere il riesame del parere alla I Commissione sulla questione della raccolta libera dei tartufi.

Aggiungo una richiesta: quella di procedere all'audizione del direttore del centro ricerche di Sant'Angelo in Vado — il più avanzato nel campo della ricerca sui

tartufi — perché dimostri come non sia vero che il tartufo nasca solo nei terreni collinari e come esso nasca anche in terreni di pianura, cosicché, se si applicasse il principio di cui all'articolo 3 della proposta di legge in discussione, quei terreni sarebbero in breve tempo « invasi » dai ricercatori di tartufi, all'insaputa dei proprietari.

**ANGELO SATANASSI.** Dunque, questi ricercatori sarebbero dei barbari?!

**GIUSEPPE RUBINACCI.** Non è questione di barbarie! Non è questione di chi siano i ricercatori!

**ANGELO SATANASSI.** Sono i pensionati che percepiscono 115 mila lire al mese! Questa è la verità.

**GIUSEPPE RUBINACCI.** Sì, ma vi sono anche il presidente della comunità montana di Acqualagna, il direttore dell'ospedale ed altri, i quali lo fanno... per sport.

Come la pesca delle vongole e delle cozze, così anche la raccolta dei tartufi è diventata, per alcuni, un'attività « sportiva », che però danneggia coloro i quali traggono dai tartufi il loro unico reddito, la loro stessa sopravvivenza!

Se, dunque, si trasferisce il discorso sul piano sociale le questioni cambiano.

Sarebbe opportuno, a mio parere, rinviare alla Commissione affari costituzionali l'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 3, preannunciato dal relatore. Non si tratta, infatti, di cosa di poco conto; né si possono invocare, a questo punto, motivi di urgenza (sempre che, ovviamente, il legislatore chieda del tempo per potere legiferare secondo coscienza, alla luce dei principi della Costituzione). Del resto, la stessa Carta costituzionale italiana non è stata scritta nel medioevo. E mi sembra strano che a difenderla debba essere proprio io!

**GIAN CARLO BINELLI.** Il gruppo comunista è favorevole alla proposta, avanzata dal relatore, di procedere all'esame ed alla votazione degli articoli, ad eccezione del-

l'articolo 3, sul quale può ritenersi opportuna un'ulteriore riflessione, una riflessione, però, che si svolga in tempi il più possibili rapidi non perché vi siano motivi di urgenza, bensì perché da troppo tempo ci trasciniamo dietro questo provvedimento, pur essendo ben chiare le varie posizioni all'interno della Commissione.

Si tratta, ora, di sondare la possibilità di un accordo, altrimenti si passerà senz'altro al voto.

Desidero aggiungere che, se si vuole che la pausa di riflessione sia costruttiva, ciascuno deve compiere uno sforzo per spogliarsi di facili demagogie, o di drammatizzazioni assolutamente fuori posto. In altre parole, se il proprietario di un fondo ritiene che nella sua terra vi siano tartufi e che essi possano rappresentare per lui una integrazione di reddito, è giusto che egli abbia la possibilità di raccogliere quei tartufi, ma nella misura in cui — proprio perché tale raccolta rappresenta un'integrazione di reddito — si impegni ad apportare al fondo alcune migliorie ed a tenere pulito il terreno, altrimenti, i tartufi scompaiono. È giusto, insomma, che il proprietario che rivendica a sé la possibilità di integrare il proprio reddito con la raccolta e la vendita di tartufi sia sollecitato ad apportare al proprio fondo le dovute migliorie. Se non le apporta, evidentemente dimostra di non avere interesse alla integrazione del proprio reddito. Dunque, non si capisce perché, a quel punto, non debba essere consentito ad altri di ricercare tartufi su quello stesso fondo.

Per altro, non drammatizzerei il problema parlando di terreni «invasi» dai ricercatori di tartufi. Sappiamo molto bene, infatti, come stanno le cose.

In genere, il ricercatore di tartufi è molto rispettoso del terreno su cui opera, se non altro per interesse e gelosia suoi personali. Pertanto, ricopre accuratamente — e, se può, nasconde — le buche da lui scavate, affinché nessun altro le trovi.

In conclusione, noi comunisti accogliamo la proposta del relatore. Se non sarà possibile trovare un punto d'incontro sulla definizione dell'articolo 3, si porrà il

problema di trasmettere alla I Commissione il testo dell'emendamento formulato dal relatore.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Il problema del rinvio dell'articolo 3 alla Commissione affari costituzionali si porrebbe nell'eventualità dell'approvazione, in linea di principio, di un testo difforme da quello su cui la I Commissione ha già espresso il suo parere.

Dunque, rispondo all'onorevole Rubinacci che non ho alcuna difficoltà ad aderire alla sua proposta, purché sia definito un testo dell'articolo 3 da trasmettere alla I Commissione dopo averlo approvato in linea di principio. Del resto, la proposta avanzata dal relatore non confligge con quella dell'onorevole Rubinacci.

GIUSEPPE RUBINACCI. Dichiaro di ritirare la mia richiesta di sospensione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, avanzata dal relatore, di procedere all'esame degli articoli accantonando l'articolo 3.

(È approvata).

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole alla proposta avanzata dal relatore.

Desidero esporre alcune brevi considerazioni sul parere espresso dalla Commissione bilancio a proposito dell'articolo 16 e dell'articolo 2 della proposta di legge in discussione.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della proposta di legge in esame prevede l'obbligo per le regioni di impegnare in contributi e mutui, finalizzati all'incremento della produzione di tartufi, le somme introitate dalle regioni stesse attraverso la riscossione delle sanzioni pecuniarie applicate per le violazioni alle disposizioni della emananda legge.

In effetti, il rilievo formulato dal Comitato pareri della Commissione bilancio sembra essere pertinente, atteso che nel comma in questione può ravvisarsi una violazione del principio dell'autonomia re-

gionale e, pertanto, si ritiene di poter condividere la proposta di soppressione del comma stesso.

Tale giudizio, per altro, ha il conforto del Ministero dell'interno, appositamente consultato sull'argomento.

D'altra parte, è da tener presente che, per il finanziamento degli interventi diretti alla valorizzazione della coltura del tartufo, l'articolo 17 della proposta di legge in esame appresta una fonte di entrata (tassa di concessione) i cui proventi potranno essere utilizzati nei modi ritenuti più opportuni da ciascuna regione.

L'ultimo comma dell'articolo 2 dispone con carattere di generalità circa l'esame per l'accertamento delle specie di tartufo, prevedendo che venga di norma effettuato « a vista » ma che, in caso di dubbio o di contestazione, debba essere effettuato al microscopio da centri sperimentali o da laboratori universitari che hanno specializzazione e competenza particolari in materia.

Sembra che la disposizione, la cui stesura attuale è dovuta alla elaborazione di una apposita sottocommissione nominata in seno alla Commissione agricoltura del Senato, ancorché più dettagliata rispetto al testo della originaria proposta del senatore Comastri (atto Senato n. 888), conservi tuttavia quel carattere di genericità che ben si adatta ad una legge-quadro, non definendo con puntualità e con rigore di particolari tutta la materia dell'accertamento tecnico per l'identificazione delle specie di tartufi, ma limitandosi, invece, a prevedere che, se di norma è sufficiente un esame « a vista », in casi controversi o di contestazione l'esame stesso vada fatto al microscopio ed effettuato da centri o laboratori che, grazie alla loro specifica competenza, nella materia, diano effettiva garanzia di obiettività e salvaguardino gli interessi sia dei cittadini che commercializzano i tartufi freschi, sia di coloro che li consumano.

Tuttavia, il Governo si rimette alle determinazioni che la Commissione riterrà di adottare circa l'osservazione formulata su tale punto dal comitato pareri della Commissione bilancio.

Certamente, però, se si dovesse accogliere detta osservazione, l'ultimo comma, soppresso, andrebbe sostituito dal seguente: « Le regioni determinano le modalità dei controlli per l'accertamento delle specie sia in via ordinaria, sia in casi che possono dar luogo a contestazione ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

È fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo ed annesso allegato:

#### ART. 2.

I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco;

2) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;

3) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

5) *Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

7) *Tuber Borchii* Vitt., o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciabili sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del Centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

ALLEGATO 1

#### CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE. DELLE SPECIE COMMERCIALI

1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

2) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bian-

che fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

3) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

5) *Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato.

Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, e gleba o polpa di color cioccolato, con numerose venature ramificate chiare.

Ha spore ellittiche, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque e presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole.

Matura da settembre a novembre.

6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente

violacea, con venature bianche ben mancate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

7) *Tuber Borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramosse.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.

Matura da metà gennaio a metà aprile.

8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi pedunculati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

Matura da agosto ad ottobre.

9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiforme che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

GIORGIO NEBBIA. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 ed annesso allegato.

(Sono approvati).

Ricordo che su proposta del relatore, onorevole Rabino, la Commissione ha deciso di accantonare l'articolo 3 il cui esame è rinviato alla fine della seduta.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

I titolari di aziende agricole e forestali ed i loro eventuali affittuari possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, le parole: « ed i loro eventuali affittuari » sono sostituite dalle seguenti: « o coloro che a qualsiasi titolo le conducano ».*

4. 1.

GIAMPAOLO MORA. Vorrei un chiarimento in relazione alla prima parte dell'articolo 4, là dove recita: « I titolari di aziende agricole e forestali ed i loro eventuali affittuari ».

Giuridicamente il titolare di azienda agricola non esiste, di conseguenza non possiamo inserirlo in una legge. Si potrà dire, in sostituzione, proprietari, conduttori, affittuari di fondi agricoli, ma non titolari di aziende agricole.

GIUSEPPE RUBINACCI. Nella riunione di ieri ci eravamo posti il problema e si

era arrivati alla conclusione di inserire: « I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano ».

GIAMPAOLO MORA. È il concetto di titolare di azienda agricola che non va!

GIAN CARLO BINELLI. Concordo con le osservazioni formulate dal collega Mora.

Vorrei aggiungere, però, che ci troviamo di fronte anche ad affittuari che possono costituire dei consorzi. Chiedo, pertanto, che vengano aggiunte le parole: « o consorzi ».

GIAMPAOLO MORA. Ritengo pleonastica l'aggiunta proposta dal collega Binelli, in quanto la possibilità di partecipare o costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo è insita nel primo comma dell'articolo al nostro esame.

Una volta che abbiamo identificato il soggetto che ha diritto di entrare nei consorzi, che questo sia soggetto singolo, collettivo, riunito in cooperativa o già riunito in consorzio non ha bisogno di una specificazione. Se stabiliamo la dizione: « I proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole e forestali possono costituire... », copriamo l'intero arco dei soggetti.

GIAN CARLO BINELLI. Dev'essere chiaro che includiamo anche questi soggetti.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. La dizione: « Il proprietario e il conduttore » significa che per uno stesso fondo vi sono il proprietario e il conduttore, perché partecipano tutt'è due al consorzio volontario, o vi partecipa solo il proprietario o solo il conduttore? In caso di affitto, abbiamo il proprietario e il conduttore. Allora, facciamo costituire il consorzio dal proprietario del terreno e dall'affittuario conduttore o solo dall'uno o dall'altro? Questo è un nodo che dobbiamo sciogliere. Forse per questo si è fatto riferimento al titolare di azienda agricola che, secondo me, è il conduttore effettivo dell'azienda, perché il proprietario può es-



sere titolare di azienda agricola, ma anche non esserlo.

La confusione nasce perché sono state inserite le parole: « ed i loro eventuali affittuari » dopo: « I titolari di aziende agricole e forestali ». Infatti, non vi può essere un titolare di azienda agricola e affittuario, perché è il proprietario che affitta. Su questo concetto sono d'accordo con il collega Mora.

**PRESIDENTE.** L'emendamento del relatore, sopprimendo le parole: « ed i loro eventuali affittuari », consente di superare questo equivoco.

**GIAMPAOLO MORA.** Non avendo ancora risolto il quesito di fondo dell'articolo 3, potrebbe sorgere un ostacolo, e cioè limitando nella partecipazione ai consorzi il diritto di fruire della raccolta dei tartufi al solo affittuario o titolare dell'azienda, nel caso in cui si ammettesse una tutela del diritto del proprietario, quest'ultimo dovrà pur in qualche modo esprimere una sua opinione se intenda o meno optare, al di là dell'utilizzazione che compete per legge all'affittuario, per la libertà o il vincolo del fondo. D'altra parte, la legge n. 568 del 1970 forse risolveva il problema specificando i titolari di aziende agricole e forestali: « proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri » (questi ultimi non ci sarebbero più) « e coloni possono costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi ». Se c'è la specificazione, rimane il problema di fondo se il proprietario o l'affittuario o entrambi abbiano diritto di intervenire nel consorzio. Credo però che possiamo lasciare la soluzione del problema ai consorzi, nel senso che questi stabiliranno nei loro statuti se debba entrare il proprietario o l'affittuario o l'uno e l'altro. Diamo a tutti i cittadini che si trovino in queste condizioni il diritto di fare i consorzi e questi risolveranno le eventuali questioni negli statuti.

**GIUSEPPE ZURLO,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il consorzio ha una finalità da raggiungere,

che è quella della difesa del tartufo, della raccolta e della commercializzazione. Se è questa la finalità, ai consorzi possono partecipare coloro che hanno questo interesse, per cui non si può distinguere se siano proprietari o no. L'importante è che siano titolari dell'azienda, che abbiano il diritto ad utilizzare l'azienda stessa.

La precisazione contenuta nell'emendamento, che è rafforzativa della dizione: « I titolari di aziende agricole e forestali » (senza una specificazione dei titolari, li comprendiamo tutti), è quanto mai opportuna.

**PRESIDENTE.** Sarebbe opportuno modificare l'articolo nel senso proposto dal relatore.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

Per praticare la raccolta del tartufo, il raccogliitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopraccitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

Il relatore, onorevole Rabino, in conformità del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

5. 1.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È un accorgimento tecnico per una lettura più corretta dell'articolo, per cui sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Il relatore, onorevole Rabino, ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma aggiungere i seguenti:*

« Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Presso l'amministrazione provinciale è istituito un apposito schedario nominativo dei possessori del tesserino rilasciato per la ricerca del tartufo ».

5. 2.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Il relatore, onorevole Rabino, in conformità del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il quinto comma.*

5. 3.

GIUSEPPE RUBINACCI. Credo che la I Commissione sia stata tratta in errore, perché si è preoccupata di salvaguardare il diritto del ricercatore, già acquisito, che non deve essere sottoposto all'esame, ma non quello del proprietario (essendo un conduttore del fondo, ha una esperienza che potrebbe non avere il ricercatore) che dovrebbe dare l'esame. Riteniamo perciò che il comma debba essere soppresso e che quindi sia valido il testo del Senato.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di una condizione posta dalla I Commissione, dobbiamo sopprimere il comma.

GIUSEPPE RUBINACCI. Possiamo chiedere il riesame del parere (non è la prima volta che accade), perché mi sembra che contenga una contraddizione.

ANGELO SATANASSI. L'agricoltore che già svolge attività di ricerca dei tartufi ha il tesserino e pertanto rientra nella disciplina da noi approvata. Nel caso non avesse il tesserino, avrebbe comunque interesse ad ottenerlo, anche per potere svolgere l'attività di ricerca in località lontane dalla sua zona ed in un'ottica di impiego del tempo libero.

GIUSEPPE RUBINACCI. Dunque, dovremmo dare l'idoneità senza esami?

ANGELO SATANASSI. Non vi sono agricoltori i quali contestino il rilascio del

tesserino per recarsi in altre province, od in altre regioni.

GIUSEPPE RUBINACCI. Dovremmo obbligare persone di 40 o di 50 anni, le quali forse non hanno che la licenza elementare, a sostenere un esame secondo una normativa che sarà stabilita dalle regioni.

Inoltre sorge il problema di chi debba avere il tesserino in una famiglia colonica.

ANGELO SATANASSI. Tutti, come per la patente automobilistica.

PRESIDENTE. L'emendamento 5. 1, approvato dalla Commissione, recita: « Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

GIUSEPPE RUBINACCI. Il tesserino va dato a tutti coloro i quali lo richiedano entro la data stabilita, senza sostenere esami. Non capisco perché non possa essere dato anche al raccoglitore di tartufi sul fondo di sua proprietà.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Trattandosi del proprietario del fondo, si ritiene che la garanzia del tesserino non sia necessaria perché il ricercatore ha tutto l'interesse a limitare al minimo il danno al fondo di sua proprietà.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Desidero precisare che il ricercatore di tartufi si avvale dell'ausilio di un cane, il cui addestramento richiede un periodo di tempo certamente non breve (tutti sappiamo quanto costa un cane da tartufi ben addestrato). Pertanto mi rifiuto di pensare che uno addestri il proprio cane soltanto per la ricerca di tartufi nel fondo di sua proprietà.

Dunque, la soppressione del quinto comma risponde perfettamente alla condizione contenuta nel parere della I Commissione.

GIORGIO NEBBIA. Ma se si sopprime il quinto comma, i ricercatori di tartufi su terreni di loro proprietà sono soggetti a tutti gli obblighi di cui ai commi precedenti.

GIUSEPPE RUBINACCI. No, perché è fatto salvo l'esame. Chi è già ricercatore non ha mai sostenuto l'esame. Chi ha già il tesserino lo ha ottenuto dietro sua richiesta, non dopo un esame.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole all'emendamento 5. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 3, accettato dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

1) *Tuber magnatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

2) *Tuber melanosporum*, dal 15 novembre al 15 marzo;

3) *Tuber brumale* var. *moscatum*, dal 15 novembre al 15 marzo;

4) *Tuber aestivum*, dal 1° maggio al 30 novembre;

5) *Tuber aestivum* var. *uncinatum*, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

6) *Tuber brumale*, dal 1° gennaio al 15 marzo;

7) *Tuber albidum* o *Borchii*, dal 15 gennaio al 30 aprile;

8) *Tuber macrosporum*, dal 1° settembre al 31 dicembre;

9) *Tuber mesentericum*, dal 1° settembre al 31 gennaio.

Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.

È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dopo la parola: « disciplina » aggiungere le seguenti: « degli orari ».*

6. 1.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I « pezzi » ed il « tritume » di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerati « pezzi » le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e « tritume » quello di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interni, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al termine dell'articolo aggiungere le parole: « e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali ».*

7. 1.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 8.

La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;

2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;

3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

(È approvato).

ART. 9.

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2

ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di « pelati » quanto i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo ed annesso allegato:

ART. 10.

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

ALLEGATO 2.

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
Super extra (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt.	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tartufi ben maturi, polpa soda, colore nero	
	Tuber moschatum De Ferry	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	
Extra (lavati o pelati)	Tuber magnatum Pico	Interi, senza rotture o scalfitture
	Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso	
	Tuber melanosporum Vitt.	Interi, ma leggermente irregolari
	Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunoastro	
Tuber moschatum De Ferry	Interi, ma leggermente irregolari	
Tartufi maturi, polpa più o meno scura		

## IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

Classifica	Specie e caratteri essenziali	Aspetto
	Tuber magnatum Pico	Interi, senza rotture o scalfitture
	Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	
Prima scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt.	Interi, ma irregolari
	Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	
	Tuber moschatum De Ferry	Interi, ma irregolari
	Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	
	Tuber magnatum Pico	Interi
	Tartufi maturi, polpa abbastanza soda di colore più o meno chiaro	
Seconda scelta (lavati o pelati)	Tuber melanosporum Vitt.	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	Polpa più o meno soda di colore grigio scuro	
	Tuber brumale Vitt. e tuber moschatum De Ferry	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro	
	Tuber magnatum Pico	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	Polpa più o meno soda anche molto chiara	
Pezzi di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm 0,5 di diametro; ciascuna specie con tolleranza del 30% in peso di altre specie ammesse, e in barattoli non inferiori a 1 Kg.
Tritume di tartufo	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry, tuber magnatum Pico, tuber aestivum Vitt. e tuber mesentericum Vitt.	Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8% in peso di altre specie ammesse e in barattoli non inferiori a 1 Kg.
Pelatura di tartufi	Tuber melanosporum Vitt., tuber brumale Vitt., tuber moschatum De Ferry	Bucce di tartufo con massimo del 30% in peso di tritume e il 5% di altre specie.

Pongo in votazione l'articolo 10 ed annesso allegato.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

GIORGIO NEBBIA. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Poiché agli articoli 12, 13, 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

(È approvato).

ART. 13.

Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *mesentericum*;

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

(È approvato).

ART. 14.

È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 15.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Detta oblazione è preclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

I fondi iscritti a carico di detto capitolo dovranno essere impegnati per concedere contributi e mutui per l'incremento della produzione di tartufi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

16. 1.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Ho presentato tale emendamento per ottemperare alla condizione posta dalla V Commissione.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 16. 1 accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 16 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini

previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*L'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

« La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio ».

17. 1.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 17. 1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.



La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

b) la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;

d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

e) la raccolta di tartufi immaturi;

f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;

g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere la lettera f) del secondo comma.*

18. 1.

*All'articolo 18 sono aggiunti i seguenti commi: « i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi dell'articolo 3.*

*Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio ».*

18. 2.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Esprimo parere favorevole agli emendamenti presentati.

GIORGIO NEBBIA. Dichiaro di votare contro.

LIVIO BONCOMPAGNI. Mi associo alla dichiarazione del collega Nebbia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 18. 1 accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 18. 2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 18 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Poiché agli ultimi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 19.

Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

*(È approvato).*

#### ART. 20.

La legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata.

*(È approvato).*

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Propongo di sospendere la seduta per consentire ai gruppi di trovare un accordo sull'articolo 3.

---

IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1985

---

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

**La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 12,45.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
MARIO CAMPAGNOLI

PRESIDENTE. Poiché non è stato raggiunto un accordo sull'articolo 3, rinvio

il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO